

Legge 15 luglio 2011, n. 111, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 2011, n. 164)

Art. 18 *Interventi in materia previdenziale*

11. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai *decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo.

12. L'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato *articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995*.

13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla *legge 22 luglio 1966, n. 613*, come previsto dall'*articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12*.

14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai *decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103*, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14.